

Infine, la sentenza impugnata viola anche la ripartizione delle competenze di cui al TFUE. Nell'interpretare il concetto di impresa previsto dall'art. 107, n. 1, TFUE, il Tribunale viola il diritto primario, assoggettando misure degli Stati membri al controllo in materia di aiuti, quando, in realtà, tali misure non sono soggette alla normativa in materia di aiuti.

Da ultimo, le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata, per l'incompletezza della sua motivazione, violi anche l'obbligo di motivazione delle sentenze derivante dall'art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale.

(¹) GU L 83, pag. 1.

Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Legris Industries SA contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) pronunciata il 24 marzo 2011 nella causa T-376/06, Legris Industries/Commissione

(Causa C-289/11 P)

(2011/C 252/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Legris Industries SA (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

— **in principalità,**

- annullare, sulla base degli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'intera sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, pronunciata nella causa T-376/06, Legris Industries/Commissione europea;
- accogliere le conclusioni presentate dalla Legris Industries SA in primo grado dinanzi al Tribunale;
- di conseguenza,
 - annullare la decisione della Commissione europea C(2006) 4180 del 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) nella parte in cui riguarda la Legris Industries SA nonché i motivi che sottostanno al dispositivo, nella misura in cui tale decisione impone alla Legris Industries SA un'ammenda in ragione dell'imputazione alla Legris Industries SA delle pratiche considerate nei confronti della Comap, e

— dare atto alla Legris Industries SA che fa proprie le memorie, le conclusioni e le domande della Comap nei confronti della citata decisione della Commissione europea;

— **in subordine,** annullare, sulla base dell'art. 261 TFUE, l'ammenda di EUR 46,8 milioni inflitta alla Legris Industries SA, di cui EUR 18,56 milioni in solido con la Comap, dall'art. 2 g) della citata decisione della Commissione europea o ridurre, sulla base dell'art. 261 TFUE, tale ammenda di EUR 46,8 milioni ad un importo appropriato;

— condannare, comunque, la Commissione europea a tutte le spese, comprese quelle incorse dalla Legris Industries SA dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente a sostegno della sua impugnazione deduce quattro motivi.

Con il primo motivo, la Legris Industries deduce violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale nella misura in cui il controllo operato dal Tribunale sulla decisione della Commissione, istituzione ispettiva e sanzinatoria, si è limitato agli errori manifesti di diritto e di fatto, senza effettuare un controllo esteso al merito basato su un completo riesame dei fatti di causa e, in particolare, delle prove fornite.

Con il secondo motivo, che si articola su due parti, la ricorrente deduce la violazione dei principi che governano l'imputazione ad una società madre della violazione dell'art. 101 TFUE posta a carico della sua filiale. Con la prima parte, la ricorrente sostiene in primo luogo che l'applicazione nei suoi confronti di una presunzione di responsabilità di fatto inconfutabile per le pratiche della sua filiale Comap riveste un carattere inammissibile nel diritto dell'Unione, tenuto conto della natura repressiva della sanzione inflittale. Con la seconda parte, la ricorrente sostiene inoltre che l'applicazione nei suoi confronti di tale di fatto inconfutabile presunzione di responsabilità è conseguenza del rigetto dei suoi argomenti da parte del Tribunale sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria. Nella seconda parte, la ricorrente eccepisce infine la violazione della giurisprudenza intesa ad escludere l'applicazione di tale presunzione di responsabilità alle holdings finanziarie prive di attività operativa, nonché dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento.

Con il terzo motivo, la società madre denuncia la violazione dei principi di parità di trattamento, di responsabilità personale e di individualità delle pene derivanti dal rifiuto del Tribunale di far beneficiare alla ricorrente i mezzi di annullamento della decisione impugnata sollevati dalla filiale Comap, fermo restando la responsabilità della ricorrente per le pratiche addebitate alla Comap.

Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente chiede infine alla Corte di trarre le conseguenze nei suoi confronti, di un eventuale annullamento della sentenza Comap sulla base dei motivi sollevati dalla Comap nella sua impugnazione.